



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comuni Umbri - Provincia di Perugia
Alla cortese attenzione del sig. Sindaco

Comuni Umbri - Provincia di Terni
Alla cortese attenzione del sig. Sindaco

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
aslumbria1@postacert.umbria.it
Alla corte attenzione del Commissario straordinario

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
aslumbria2@postacert.umbria.it
Alla cortese attenzione del Commissario straordinario

Azienda Ospedaliera Santa Maria della Misericordia di Perugia
aosp.perugia@postacert.umbria.it
Alla cortese attenzione del Commissario straordinario

Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni
aosp.terni@postacert.umbria.it
Alla cortese attenzione del Commissario straordinario

Oggetto: Emergenza COVID/2019. Linee di indirizzo in materia funeraria.

Nelle more dell'emanazione di norme nazionali relative al trattamento di salme e cadaveri di cittadini deceduti in conseguenza di infezione da COVID-2019, si ritiene necessario, al fine di tutelare la salute di operatori e congiunti nonché di ridurre al massimo le occasioni di contatto, fornire indicazioni, omogenee ed uniformi su tutto il territorio regionale, in relazione sia al periodo di osservazione della salma che al trasferimento di salma o di cadavere ai fini della veglia funebre.

In primo luogo, si ritiene essenziale procedere alla riduzione del periodo di osservazione della salma attraverso l'adozione di una delle seguenti modalità:

- a) nelle strutture di ricovero sanitario le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma, mediante accertamento strumentale (ECG per 20') della morte ai sensi dell'art. 1 del DM Salute 11 aprile 2008 e della DGR 1072/2013, parte A);

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute e Welfare

Direttore

Dott. Claudio Dario

REGIONE UMBRIA

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

TEL.075 504 5257

FAX

direzionesanita.regione@postacert.umbria.it



- b) al di fuori delle strutture di ricovero (domicilio di residenza o altro domicilio, RSA, RP, Casa famiglia, Casa di riposo, ecc.) il medico necroscopo, constatata la realtà della morte, può disporre l'accertamento strumentale di cui sopra o, laddove non sia possibile, in conformità con quanto previsto agli artt. 4, 8, 10 e 11 del DPR 285/1990, dispone la contrazione del periodo di osservazione che, in ogni caso, non può essere inferiore a 6 ore. Il dirigente o il funzionario incaricato di polizia mortuaria, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, acquisito il certificato necroscopico contenente la disposizione di riduzione del periodo di osservazione, autorizza il trasporto funebre.

Inoltre, per l'intera durata dell'emergenza Covid-2019, per tutti i cittadini deceduti, in conformità con la legislazione nazionale e regionale, non sono consentiti:

- a) il trasferimento della salma a cassa aperta durante il periodo di osservazione ai sensi dell'art. 185, comma 4, della legge regionale 11/2015 (così come modificata dall'art. 16 della legge regionale n. 9/2018);
- b) il trasporto di cadavere (dopo accertamento di morte) ai fini della veglia funebre, a cassa aperta di cui all'art. 185, comma 6, della legge regionale 11/2015 (così come modificata dall'art. 16 della legge regionale n. 9/2018).

Si ricorda, altresì, la necessità di far osservare che la deposizione nella cassa funebre di cadavere di persona deceduta a causa di Covid 2019, in conformità con quanto previsto dall'art. 18 del DPR 285/1990, deve avvenire con gli indumenti di cui è rivestito al momento della morte e il corpo deve essere avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. A questo proposito, nella Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 Giugno 1993, si specifica che è vietato svestire la salma degli indumenti indossati all'atto del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò sia quando essa sia nuda, sia quando essa sia vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

Infine, si richiama che:

- ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, ai sensi della DGR n. 890/2017, in Umbria, al fine di evitare che i familiari della persona defunta debbano fisicamente recarsi presso gli uffici di stato civile per rendere la volontà di cremazione da parte degli aventi titolo mediante processo verbale, è prevista la possibilità di manifestarla mediante dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 del DPR 445/2000, trasmessa anche per via telematica;
- in merito all'esigenza di ottemperare all'obbligo della doppia cassa, in caso di inumazione o cremazione, in sostituzione della cassa di zinco vale l'utilizzo del sacco in materiale biodegradabile, conforme a quanto stabilito all'art. 31 del DPR 285/1990;
- in relazione alle procedure, in capo all'Ufficiale di Stato civile, di autorizzazione a inumazione, tumulazione e cremazione, di cui all'art.74 del DPR 396/2000, anche quando il periodo di osservazione risulti ridotto, le Amministrazioni comunali possono ricevere dalle imprese funebri le relative istanze nonché, a



Regione Umbria

Giunta Regionale

loro volta, trasmettere le autorizzazioni mediante via telematica, fatte salve le norme sull'imposta di bollo.

Si coglie l'occasione per far pervenire distinti saluti.

PS = Si allega per opportuna conoscenza, la nota fatta pervenire dal Servizio Prevenzione, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare alle confederazioni datoriali delle imprese funebri recante: "*Disposizioni regionali per lo svolgimento dell'attività delle imprese funerarie e delle case funerarie*".

FIRMATO DIGITALMENTE

Claudio Dario

Allegati alla nota:

- Allegato_Nota per imprese funebri_covid2019 (DG_0009696_2020)

Istruzione: dott. Giovanni Santoro

Validazione: dott.ssa Mariadonata Giaimo